



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 9 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2017/212 CC NAS RG del 05.08.2017

Il Commissario

Visto il verbale dell'ispezione igienico-sanitario del 15.07.2017, effettuata da personale del Comando NAS di Ragusa, presso l'attività di Ristorante-Pizzeria-Sala Ricevimenti "IL GIARDINO DELLA CONTEA", sito a Modica in C/da Aurnia Gisana s.n., gestito dalla ditta **Allevamenti Iblei S.r.l.**, di cui è Rappresentante legale il sig. ARMENIA Girolamo, nato a Ragusa l'08.09.1935 e residente a Modica in C/da Cisterna Salemi Balate s.n., che ha sottoscritto il verbale per accettazione, essendo presente al momento dell'attività ispettiva;

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/212 del 05.08.2017, redatto alle ore 10:30, presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal Brigadiere AGLIECO Sebastiano, che unitamente al Mar. Maggiore CAPPÀ Marcantonio ed al Mar. Ord. FICHERA Giuseppe (tutti appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) ha effettuato la predetta ispezione, il 15 luglio 2017, in cui si è rilevata a carico dell'attività "IL GIARDINO DELLA CONTEA" la violazione del Regolamento CE n.° 852/2004 "per non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP comprese quelle di verifica previste nel manuale e segnatamente quelle di esecuzione deterzione e disinfezione nonché controllo temperature, che risultano aggiornate sino al mese di giugno 2017";

Atteso che la predetta violazione al Regolamento CE n.° 852/2014 è a carico del Sig. **ARMENIA Girolamo**, quale Rappresentante legale della ditta **Allevamenti Iblei S.r.l.**, gerente l'attività di bar-pizzeria-sala ricevimenti "IL GIARDINO DELLA CONTEA", ed è sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193/2007, che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato alla ditta in data 05.08.2017 a mezzo PEC allevamentiibleisrl@pec.it, specificando alla parte la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 2.000,00, quale pena in misura ridotta, pari sia al doppio del minimo che ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi (prot. gen. n.° E-25387 del 31.08.2017) proposti dal Sig. **ARMENIA Girolamo** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2017/212 del 05.08.2017, notificatogli il medesimo giorno dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente "c.s." Arcangelo Carletta, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E- 0032746 del 21.11.2017;

Vista la nota di convocazione ex art. 18 L.689/81, prot. n.° U-26 AA.GG., trasmessa da questa ASP con PEC del 04.01.2018, con la quale, in ottemperanza alla espressa richiesta della parte di essere sentita, si convocava la stessa per la data del 25/01/2018, ore 16:00;

Visto il Verbale di audizione parte del 25 gennaio 2018, rappresentata, giusta delega del ricorrente allegata in atti, dal sig. Stracquadanio Giovanni, il quale si richiama al contenuto degli scritti sopra detti ed espone ampiamente le proprie difese, che illustra all'ufficio. In particolare il ricorrente sostiene in riferimento al verbale 2017/212 che la rilevazione e registrazione dei dati previsti per il puntuale aggiornamento delle schede è effettuato dalla figlia Armenia Orazia, che all'epoca dei fatti era assente per problemi di salute, pertanto come meglio descritto nelle memorie difensive le citate trascrizioni sono state sospese dal 29.6.2017 al 24.7.2017, quindi anche dopo



l'accertamento, ma sono state annotate dall'altra figlia e socia in modo da essere trascritte sul registro delle schede medesime al ritorno della sorella, come di fatto è avvenuto.

Considerato quanto esposto dal Sig. Stracquadano Giovanni, nella sua qualità, e più ampiamente negli scritti difensivi ove il ricorrente, sig. Armenia, pur ammettendo il fatto contestato (*il non aggiornamento delle schede del sistema HACCP per un mese circa*), chiede l'annullamento del verbale medesimo, trattandosi di mere *formalità burocratiche* la trascrizione sulle schede del registro di tutti i rilievi da compiere secondo il previsto manuale. Pertanto lo stesso asserisce che comunque i rilievi (temperature, detersioni, disinfezioni) erano compiuti dalla sig.ra Armenia Laura su foglietti volanti, secondo accordi intercorsi con la sorella Armenia Orazia, durante l'assenza di questa ultima, di cui peraltro il ricorrente sconosceva l'esistenza, limitandosi infatti a giustificare col personale NAS, durante l'atto ispettivo, la mancata compilazione delle suddette schede e dei relativi controlli, con l'assenza della figlia, deputata a compiere siffatta attività, per i gravi problemi di famiglia verificatisi durante quel periodo in cui si è verificata l'omissione e la relativa violazione.

Considerato che nelle controdeduzioni agli scritti difensivi il NAS, si richiama alla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari (*Circolare n.° 11 del 07.08.1998, in applicazione del D. Lgs. 26 maggio 1997 n.° 155 - Regolamento CE n.° 852/2004 – Regolamento CE n.° 178/2002*), che definisce ogni attività di autocontrollo nel settore medesimo per garantire la salubrità e la sicurezza dei prodotti manipolati e la loro ottimale conservazione. Tale normativa, come riportato dal Comando NAS, coinvolge ogni responsabile del settore alimentare, che ha l'obbligo di individuare, durante ogni fase di lavorazione, le criticità ed i pericoli, adoperandosi per affrontarli ed eliminarli. Pertanto il raggiungimento di tale finalità, come previsto dal sistema HACCP e relative schede di monitoraggio, deve essere basato sulla dimostrabilità immediata delle misure adottate, descritte e documentate con cura, aggiornando quotidianamente le schede in modo da valutare l'insorgere di qualsiasi criticità, prima che possa diventare di documento per il consumatore del prodotto alimentare.

Accertata la responsabilità oggettiva del ricorrente, nella sua qualità, per i fatti contestati relativamente al mancato aggiornamento delle schede di registrazione e verifica previste dal piano di autocontrollo che riportavano la data del 28.06.2017 al momento della ispezione del 15.07.2017 e non aggiornate sino alla data del 24.07.2017, ovvero anche successivamente all'atto ispettivo.

Considerato che le motivazioni addotte nelle memorie difensive, ovvero che tali schede ed il manuale HACCP non erano aggiornate per la mancanza in sede della persona a cui era affidata tale incombenza, non costituisce comunque una esimente alla violazione rilevata al momento dell'ispezione, avendo contravvenuto la ditta, come riportato dal Comando NAS, *al principio della dimostrabilità delle procedure di autocontrollo adottate*.

Pertanto può evidenziarsi a carico del legale rappresentante dell'attività, come previsto dalle normative vigenti, una mancata organizzazione nella prevenzione di qualsiasi tipologia di criticità e, comunque, nella capacità di mettere in atto misure e soluzioni per porre rimedio ad eventuali problematiche, come quella nella fattispecie trattata.

Tuttavia, in considerazione della implicita ammissione da parte del ricorrente della violazione commessa e della assenza di precedenti violazioni della stessa natura nel quinquennio precedente, si può concedere il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **ARMENIA Girolamo**, nato a Ragusa l'08.09.1935 e residente a Modica in C/da Cisterna Salemi Balate s.n., nella qualità di legale rappresentante della ditta "*Allevamenti Iblei S.r.l.*", gerente l'attività "*IL GIARDINO DELLA CONTEA*". il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);



INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 30,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.046,00 (euro millequarantasei/00)

- quanto ad €. 46,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2017/212 del 05.08.2017 NAS di Ragusa;

- quanto ad €. 1.000,00 da pagare tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2017/212 del 05.08.2017 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: affari.general@pec.asp.rg.it, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **ARMENIA Girolamo**, nella sua qualità, nato a Ragusa l'08.09.1935 e residente a Modica in C/da Cisterna Salemi Balate s.n., tramite PEC allevamentiibleisrl@pec.it;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca – Ragusa pec: srg33673@pec.carabinieri.it)

Si precisa che l'interessato potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 08.02.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



